

# La svolta "benefit" non sempre concede al socio il diritto di recedere

Secondo la circolare Assonime n. 19/2016 occorre valutare l'effettiva conduzione della società

/ Maurizio MEOLI

La disciplina delle **società benefit** – inserita dalla legge di stabilità 2016 (L. [208/2015](#), commi 376-384) – è presa in esame dalla circolare Assonime n. 19/2016.

Sono tali – si ricorda – quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili**, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.

Sia le società che nascono "benefit", che quelle che vi diventano, "possono" introdurre, accanto alla denominazione **sociale**, la specificazione "società benefit" o la sigla "SB", utilizzando, poi, tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

Assonime ritiene che da tale disposizione possa desumersi che non tutte le società che "già" perseguono finalità ideali, senza indicazioni nell'oggetto sociale, siano tenute a modificare l'atto costitutivo per continuare ad operare come fatto fino ad oggi, imponendosi l'integrazione solo quando la società intenda **utilizzare sul mercato** la denominazione di società benefit.

L'Associazione si chiede, inoltre, se la decisione di una società già esistente di divenire una "società benefit", modificando l'oggetto sociale con l'indicazione delle finalità di beneficio comune che si intendono perseguire, integri una **causa di recesso**. Al riguardo è sottolineato come la soluzione dipenda dal raffronto in concreto tra la modificazione proposta ed approvata, da un lato, e quanto già sostanzialmente in essere nella gestione della società, dall'altro.

Non condivisibile, invece, è reputata la visione che correla alla **"mera" assunzione** della qualifica di società benefit, con conseguenti vincoli di gestione, una causa di recesso; soluzione ritenuta superabile alla luce delle più recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico (dove lo scopo di lucro ha perso la sua centralità quale elemento caratterizzante della struttura societaria) ed in considerazione della effettiva realtà dell'organizzazione imprenditoriale delle grandi società (dove sovente i principi di sostenibilità sono già considerati fattori strategici). Né, tanto meno, è possibile correlare il diritto di recesso ad un'ipotetica, ma non ravvisabile, **trasformazione** della società.

Le finalità di beneficio comune da indicare nell'oggetto sociale non necessariamente devono essere connesse al **processo produttivo** dell'impresa, potendo anche essere **generiche** (ad esempio, crescita del benessere di persone e comunità o conservazione e recupere-

ro di beni del patrimonio artistico e culturale).

La gestione di tali società, poi, deve avvenire temperando i vari interessi coinvolti: ovvero il perseguimento del beneficio comune con gli interessi dei soci e degli altri portatori di interessi. A tal riguardo, Assonime suggerisce di utilizzare i criteri dettati dal codice civile relativamente all'attività di **direzione e coordinamento** sia in termini di "vantaggi compensativi" che in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni.

Fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società, ancora, sono da individuare uno o più **soggetti responsabili** cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. Tali soggetti – scelti dall'organo amministrativo all'esterno o all'interno dell'ente (anche tra gli stessi amministratori, soprattutto nelle piccole realtà) – coadiuvano i managers nel perseguimento del beneficio comune e valutano la coerenza e l'idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Quanto alle responsabilità degli amministratori, si evidenzia come sia espressamente sancita sia quella derivante dall'inosservanza della modalità di gestione fondata sul **bilanciamento** tra gli interessi coinvolti (che può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal codice civile per ciascun tipo di società), che quella per mancata individuazione del responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune. Ma, nonostante l'assenza di espressa indicazione, la responsabilità degli amministratori può scaturire anche dalla mancata predisposizione della specifica relazione annuale (trattandosi, comunque, di un obbligo legale).

La espressa indicazione nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune, inoltre, non genera **rapporti giuridici verso i terzi beneficiari**. Di conseguenza, una responsabilità verso tali soggetti può sorgere solo in conseguenza della sussistenza dei criteri di imputazione tipici della responsabilità extracontrattuale (ex [artt. 2395](#) o [2043](#) c.c.).

La disciplina delle società benefit, infine, si riflette sui compiti e sulle funzioni dell'eventuale **organo di controllo**. Quest'ultimo, infatti, deve valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche con riguardo al bilanciamento tra l'interesse dei soci e le finalità di beneficio comune e verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.